IT

Sentenza del Tribunale del 21 settembre 2012 — Wesergold Getränkeindustrie/UAMI — Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)

(Causa T-278/10) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo WESTERN GOLD — Marchi nazionali, internazionale e comunitario denominativi anteriori WESERGOLD, Wesergold e WeserGold — Impedimenti relativi alla registrazione — Assenza di rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Carattere distintivo dei marchi anteriori»]

(2012/C 343/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Germania) (rappresentanti: P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: R. Pethke, agente)

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania), (rappresenti: A. Marx e M. Schaeffer, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1), relativa al procedimento di opposizione Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG e Lidl Stiftung & Co. KG

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 24 marzo 2010 (procedimento R 770/2009-1) è annullata.
- 2) L'UAMI sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.
- 3) La Lidl Stiftung & Co. KG sopporterà le proprie spese.

(1) GU C 221 del 14.8.2010.

Sentenza del Tribunale 20 settembre 2012 — Ungheria/cm

(Causa T-407/10) (1)

(«Fondi strutturali — Contributo finanziario — Linea ferroviaria Budapest-Kelenföld-Székesfehérvár-Boba — IVA — Spesa non ammissibile»)

(2012/C 343/24)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė, D. Triantafyllou e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione dell'8 luglio 2010, relativa al grande progetto denominato «Ricostruzione della linea ferroviaria Budapest–Kelenföld — Székesfehérvár — Boba, primo troncone, prima fase», e che prevede un sostegno strutturale dell'Unione europea, nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», per il tramite del Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e del Fondo di coesione (CCI 2008HU161PR015)

Dispositivo

- 1) Il ricorso é respinto.
- 2) L'Ungheria è condannata alle spese.
- (1) GU C 317 del 20.11.2010.

Sentenza del Tribunale del 20 settembre 2012 — HerkuPlast Kubern/UAMI — How (eco-pack)

(Causa T-445/10) (1)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario eco-pack — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori ECOPAK — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2012/C 343/25)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: HerkuPlast Kubern GmbH (Ering, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Heidi A. T. How (Harrow, Regno Unito)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4), relativa ad un'opposizione tra la HerkuPlast Kubern GmbH e la Heidi A. T. How.

Dispositivo

 La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 27 luglio 2010 (procedimento R 1014/2009-4) è annullata.